



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali

e

l'Ente Italiano di Accreditamento, ACCREDIA

L'anno 2022, nel mese di maggio,

tra

il Dott. Felice Morisco, nato a Napoli il 6 dicembre 1966, che interviene in qualità di Direttore generale della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con sede in Roma, via Nomentana n. 2 - 00161 RM;

e

il Prof. Massimo De Felice, nato a Roma il 4 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e Legale rappresentante di ACCREDIA, con sede in Roma, via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come “le Parti”;

Premesso che:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda iniziali che “lo scopo dell'accREDITAMENTO è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità” e che “gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccREDITAMENTO, per salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività”;

- il Parlamento europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008, che sotto forma di disposizioni di riferimento, stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'articolo 4, comma 1, della legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che “il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditamento”;
- l'articolo 4, comma 4, della legge n. 99 del 2009, ha stabilito che “dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica” e che “i Ministeri interessati devono provvedere all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto interministeriale per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato comunicazione il 7 gennaio 2010, con nota n. 1054 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, dell'adottato decreto di designazione dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento alla Commissione europea e all'Infrastruttura europea di accreditamento - EA, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 765/2008;

Premesso altresì che:

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono la partecipazione dei suddetti Ministeri;

- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di: verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo; operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- l'accREDITamento degli organismi di certificazione, viene svolto da ACCREDIA applicando il proprio regolamento RG 01;
- ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto e degli articoli 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di AccredITamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;
- il Comitato di AccredITamento si articola in un Comitato per l'Attività di AccredITamento e in Comitati Settoriali. I Comitati Settoriali di AccredITamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti; il Presidente del Comitato per l'Attività di AccredITamento può essere scelto al di fuori dei Comitati Settoriali e costituisce il collegamento tecnico con gli altri Organi dell'Ente e fra i Comitati Settoriali;
- ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto e dell'articolo 15 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, è costituito un Comitato che ha lo scopo di assicurare il necessario coordinamento con le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Associazione;
- fanno parte del suddetto Comitato il Presidente e i Vice Presidenti dell'Ente, i Presidenti del Comitato per l'Attività di AccredITamento e del Comitato di Indirizzo e Garanzia, i rappresentanti degli Enti di Normazione e tutti i Membri del Consiglio Direttivo designati o appartenenti ai Ministeri e ad altre Pubbliche Amministrazioni;
- il Comitato fornisce al Consiglio Direttivo indirizzi in ordine all'affidamento all'Ente di compiti di vigilanza, controllo e accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, che dovranno formare oggetto degli affidamenti da parte delle Amministrazioni competenti;
- per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo e accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare dipendenti delle Amministrazioni interessate o valutatori da queste indicati;
- ACCREDIA ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni emesse con il succitato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di Autorità nazionale italiana per l'accREDITamento, il compito di svolgere controlli

regolari sulla struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione interministeriale di sorveglianza, dove è presente anche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ha il compito, ai sensi dell'articolo 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare le attività di controllo sull'Ente di accreditamento designato.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi autostradali nell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE;
- il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, e in particolare l'articolo 17, comma 4, che prevede la stipula di apposito protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ACCREDIA per l'accREDITAMENTO degli Organismi notificati ai sensi della direttiva (UE) 2019/520, nel rispetto dei criteri minimi di cui all'allegato III del Regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019.

Tutto quanto sopra premesso e specificato,

si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il protocollo d'intesa ha per oggetto la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e ACCREDIA.

La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del sistema di accreditamento nei settori di competenza di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/520;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento nei settori di competenza di cui sopra in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli organismi di valutazione della conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale nonché delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti per gli organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019. Gli Organismi incaricati dovranno conformarsi ai criteri minimi di cui all'allegato III del Regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019.

In base alle procedure definite con il presente protocollo d'intesa l'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA costituirà prerequisito per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere, in qualità di organismo notificato, l'attività di cui al comma precedente.

Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo articolo 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e la competente Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITAMENTO.

ARTICOLO 4 – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

A seguito della domanda di accREDITAMENTO di un organismo di valutazione della conformità per le procedure di cui all'articolo 3, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:

- Esame documentale;
- visita in sede e in accompagnamento, in base a quanto definito nel pertinente Regolamento di ACCREDIA RG-01;
- visite di sorveglianza con cadenza annuale, in base a quanto definito nel pertinente Regolamento di ACCREDIA RG-01.

ACCREDIA si impegna ad informare tempestivamente il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali dei certificati rilasciati.

I certificati di accREDITAMENTO avranno validità quadriennale.

L'accreditamento verrà rilasciato da ACCREDIA, in base alle procedure in uso e/o a quelle che potranno essere in seguito definite, in conformità alle norme di accreditamento richiamate in premessa e loro successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 5 – COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto di ACCREDIA opera un comitato settoriale di accreditamento, competente a deliberare il rilascio, la sospensione, l'estensione, il rinnovo o la revoca degli accreditamenti di organismi di certificazione di cui all'articolo 3 del presente protocollo, in cui è presente un esperto indicato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali.

ARTICOLO 6 – PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dal presente protocollo d'intesa, e in particolare dei compiti di sorveglianza, esame documentale, visita in sede e in accompagnamento, ACCREDIA impiegherà propri ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accreditamento degli Organismi, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, anche Personale dipendente del Ministero e da esso autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ARTICOLO 7 – TARIFFE

Per l'attività di accreditamento oggetto del presente protocollo ACCREDIA applicherà il proprio tariffario e, nel rispetto delle determinazioni della Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto 22 dicembre 2009, fornirà al Ministero evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 7, comma 1, del citato Decreto.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI

ACCREDIA si impegna a comunicare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali:

- a) gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- b) i provvedimenti sanzionatori, corredati da sintetica motivazione;
- c) i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
- d) tempestiva informazione in ordine a specifiche richieste che perverranno dal Ministero, anche a seguito di istanza avanzata da Organismi nazionali ed europei.

ACCREDIA e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali si impegnano a fornirsi reciproca informazione, in ordine ad eventuali reclami e segnalazioni pervenuti in merito all’attività degli organismi accreditati.

ARTICOLO 9 – RICORSI

Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA si applica lo Statuto dell’Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

ARTICOLO 10 – DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo entra in vigore alla data dell’ultima firma apposta digitalmente ed avrà la durata di cinque anni. Il protocollo si intende rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, se nessuna delle Parti avrà provveduto alla formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali ha la facoltà di recedere anticipatamente rispetto alla data di scadenza del protocollo dandone avviso ad ACCREDIA mediante comunicazione via posta elettronica certificata da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione, nell’esecuzione o a seguito della risoluzione del presente protocollo, previo ricorso alla procedura di conciliazione camerale così come stabilita nel “Regolamento unico di conciliazione”, redatto da Unioncamere, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma.

ARTICOLO 12 - ONERI FISCALI

L’imposta di bollo dovuta fin dall’origine ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato “A”, parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto

MIMS

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dott. Felice Morisco

ACCREDIA

L’Ente Italiano di Accreditamento

Prof. Massimo De Felice